

L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO

QUANTO SI PAGA

LA POTENZA ESPRESSA IN KW

Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici parti secondo il formato precedente), il documento contiene l'indicazione della potenza sotto la voce "P.3".

L'IMPORTO ANNUO DEL BOLLO E' PARI A € 2,58 a KW su tutto il territorio nazionale, tranne che per i residenti nel Veneto, nella Calabria, in Campania, in Abruzzo, nelle Marche e nel Molise. Nelle Marche si applica un aumento del 7,98, nel Molise un aumento del 7, mentre per i residenti nel Veneto, nella Calabria, in Campania e nell'Abruzzo si applica un aumento del 10 per cento. In sintesi l'importo annuo del bollo per un KW è pari a:

- € 2,58 su tutto il territorio nazionale
- € 2,84 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 2,79 per le Marche
- € 2,76 per il Molise

Il conteggio per un'autovettura di 55 KW (su tutto il territorio nazionale, tranne Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche e Molise) è:
 $55 \times 2,58 = € 141,90$

LA POTENZA ESPRESSA IN CV

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla terza pagina del libretto).

L'IMPORTO ANNUO DEL BOLLO a CV E' PARI A:

- € 1,90 su tutto il territorio nazionale
- € 2,09 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 2,05 per le Marche
- € 2,03 per il Molise

In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver convertito la potenza da CV a KW. Si può prelevare la Tabella di conversione da CV a KW. E' corretto comunque calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in CV.

IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI

L'importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.

N.B. I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

IL CALCOLO DEL BOLLO AUTO

Nel sito sono offerti 2 sistemi di calcolo automatico del bollo:

calcolo automatico del bollo in base alla targa del veicolo

Questa applicazione consente di calcolare il bollo semplicemente indicando la targa e la categoria del veicolo. E' possibile effettuare il calcolo solo successivamente alla scadenza di validità del bollo (es.: per il bollo scaduto ad aprile, solo dal 1° maggio successivo). Ottenuta la risposta, è opportuno controllare i dati, relativi al veicolo, che appaiono sul video. Se questi non corrispondono con quelli effettivi si consiglia di utilizzare la procedura di calcolo con inserimento manuale dei dati che sarà resa accessibile in fondo alla stessa videata.

N.B.: Bisogna fare attenzione (sia nell'interrogazione nel sito attraverso la targa, sia compilando la schedina quando si paga dai tabaccai) a indicare la futura scadenza del pagamento: ad esempio per un'auto con bollo scaduto a **Dicembre 2005**, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2006, sia se si paga nei termini, sia se si paga tardivamente, dopo qualche mese. Per le normali autovetture a benzina, ecodiesel, gpl, metano, benzina più gpl o benzina più metano, E' **OBBLIGATORIO PAGARE PER 12 MESI**.

LE AUTO "ANZIANE" (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di

costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 11,15 per le Marche
- € 11,05 per il Molise
- € 20,00 per la Puglia e il Piemonte

per gli autoveicoli

- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 27,88 per le Marche
- € 27,63 per il Molise
- € 30,00 per la Puglia e il Piemonte

LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent'anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell'apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Per i veicoli "ultraventennali" appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all'osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la

scadenza di pagamento. Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole Regioni potrebbero seguire prassi difformi.

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 11,15 per le Marche
- € 11,05 per il Molise
- € 20,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
- € 25,00 per la Toscana

per gli autoveicoli

- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo
- € 27,88 per le Marche
- € 27,62 per il Molise
- € 30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
- € 60,00 per la Toscana

I DIESEL

Il superbollo diesel è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2005. Le vecchie auto a gasolio non "ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su base annua stabilito per la tariffa a benzina, senza possibilità di frazionamento su base quadrimestrale.

IL PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA

Quando si paga

Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c'è tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo. Se l'ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

A partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Lombardia e in Piemonte valgono regole diverse. Il termine per effettuare il primo pagamento è stabilito fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione anche per i veicoli immatricolati nei primi ventuno giorni del mese.

In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese).

La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.

Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.

Per quanti mesi si paga

Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2005 e i primi mesi del 2006, le scadenze sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell'auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:

TABELLA 2

Valida su tutto il territorio nazionale eccetto Lombardia e Piemonte

ACQUISTO DI AUTO NUOVA LE SCADENZE « A CAVALLO » TRA 2005 E 2006			
DATA DI IMMATRICOLAZIONE	AUTO FINO A 35 KW	AUTO OLTRE 35 KW	TERMINE PER IL PAGAMENTO
	(tra parentesi è il numero di mensilità da pagare)		
1-21 DICEMBRE 2005	LUGLIO 2006	AGOSTO 2006	31/12/2005
22-31 DICEMBRE 2005	(8)	(9)	31/01/2006
1-21 GENNAIO 2006	LUGLIO 2006	DICEMBRE 2006 (12)	31/01/2006
22-31 GENNAIO 2006	(7)		28/02/2006
1-18 FEBBRAIO 2006	GENNAIO 2007	DICEMBRE 2006	28/02/2006
19-28 FEBBRAIO 2006	(12)	(11)	31/03/2006

Lombardia e Piemonte

Regole diverse valgono per tutti i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004 appartenenti a soggetti residenti in Lombardia e in Piemonte. In questo caso il primo pagamento deve coprire sempre 12 mesi e decorre dal mese di immatricolazione. A esempio, per il veicolo immatricolato ad aprile 2006 il primo bollo va pagato entro il 31 maggio per i dodici mesi che scadono a marzo 2007. La regola vale indipendentemente dalla potenza del veicolo. Per autocarri, complessi, autotreni e autoarticolati di massa complessiva pari o superiore a 12 tonnellate sono tuttavia ammessi pagamenti quadrimestrali. Nel caso in cui i veicoli siano stati acquistati da un'impresa autorizzata al commercio, valgono le stesse regole applicabili al primo pagamento di veicolo nuovo con l'unica differenza che fa fede la data di autentica dell'atto di vendita in luogo della data di immatricolazione.

Per i veicoli immatricolati fino al dicembre 2003 il rinnovo si effettua sulla base delle scadenze in vigore precedentemente a questa data, cioè entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità. Le nuove regole, invece, si applicano dopo un eventuale fatto modificativo (a esempio, auto acquistata usata o rientro in possesso dopo una interruzione di pagamento per furto).

Quanto si paga

La tariffa valida sul territorio nazionale relativamente a pagamenti effettuati per meno di 12 mesi (fino a 11 mesi) è pari a € 2,66 (in Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo è € 2,93; nelle Marche € 2,87; nel Molise € 2,85).

Il conteggio per un'autovettura di 26 KW che paga per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Abruzzo e Molise) è il seguente: $(26 \times 2,66) : 12 \times 9 = € 51,87$

Quando accade, invece, che il primo bollo è dovuto per 12 mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore (che tiene conto di una riduzione del 3%). La tariffa annua sul territorio nazionale è pari a € 2,58 (in Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo è € 2,84; Marche € 2,79; Molise € 2,76).

Il conteggio per un'autovettura di 45 KW su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Abruzzo e Molise) è il seguente: $45 \times 2,58 = € 116,10$

LE SCADENZE PER IL RINNOVO

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.

Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento.

TABELLA 1

SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO (senza sanzioni)
DIC 2005	31/01/2006
GEN 2006	28/02/2006
APR 2006	31/05/2006
AGO 2006	02/10/2006
SET 2006	31/10/2006
DIC 2006	31/01/2007
GEN 2007	28/02/2007

L'AUTO ACQUISTATA USATA

Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l'acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.

1. **Acquisto da un privato**

Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini nei quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell'acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l'acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto (fa fede la data in cui l'atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2005 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2006) e l'atto di vendita viene autenticato nel maggio 2006, l'acquirente dovrà per parte sua preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2007 per il periodo d'imposta che va dal gennaio 2007 al dicembre 2007.

2. **Acquisto da un commerciante di veicoli**

Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l'acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un'auto nuova (vedere il successivo paragrafo): l'unica differenza è che non fa fede la data d'immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell'atto di vendita (l'obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell'autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell'autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell'auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell'apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento).

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI

L'importo annuale della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è pari a € 19,11 (37.000 lire) su tutto il territorio nazionale (in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo è € 21,02; Marche € 20,63; Molise € 20,45; Lombardia € 22,00; Piemonte € 20,00).

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2006. Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2006, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2006).

Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Molise)

Fino a 11 kW importo fisso € 19,11

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo fisso € 19,11

Conteggio per un motociclo di 33 kW: $(0,88 \times 33) + 19,11 = € 48,15$

Per il Veneto, la Calabria, la Campania e l'Abruzzo:

Fino a 11 kW importo fisso € 21,02

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo fisso € 21,02

Conteggio per un motociclo di 33 kW : $(0,97 \times 33) + 21,02 = € 53,03$

Per le Marche:

Fino a 11 kW importo fisso € 20,63

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,95 a kW (€ 0,70 CV) + importo fisso € 20,63

Conteggio per un motociclo di 33 kW : $(0,95 \times 33) + 20,63 = € 51,98$

Per il Molise:

Fino a 11 kW importo fisso € 20,45

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,94 a kW (€ 0,69 CV) + importo fisso € 20,45

Conteggio per un motociclo di 33 kW : $(0,94 \times 33) + 20,45 = € 51,47$

Per la Lombardia e il Piemonte:

Fino a 11 kW importo fisso € 22,00

Con potenza superiore a 11 kW = € 1,00 a kW (€ 0,74 CV) + importo fisso € 22,00

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (1,00 x 33) + 22,00 = € 55,00

La scadenza naturale per il rinnovo del bollo motocicli può essere o nel mese di febbraio, o in quello di agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che può essere o a gennaio o a luglio di ogni anno). E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio, allorquando invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce di veicoli.

IL BOLLO PER I QUADRICICLI LEGGERI

I quadricicli leggeri sono tecnicamente equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi limiti di velocità e cilindrata) e questo vale anche ai fini del bollo, per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione IL BOLLO PER I CICLOMOTORI). Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricicli sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro su tutto il territorio nazionale (per la Lombardia, la tariffa è la stessa se il veicolo è alimentato a benzina, mentre per i veicoli a gasolio la tariffa base di 50 euro è maggiorata aggiungendo 1 euro per ogni KW di potenza effettiva del motore).

Attenzione: la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.

DOVE SI PAGA IL BOLLO

Il pagamento del bollo è possibile presso:

- gli uffici postali
- le tabaccherie abilitate e ricevitorie del lotto
- le agenzie di pratiche auto
- le delegazioni ACI
- le banche (in alcune regioni come il Lazio, la Lombardia, Toscana e la provincia autonoma di Trento)
- modalità telematiche (Telebollo ACI e Bollonet ACI) per alcune regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito www.aci.it)
- altri intermediari convenzionati con le singole Regioni.

Pagamento presso le Poste

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:

- moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;
- moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
 - a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);
 - a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).

Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3.

TABELLA 3

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA	Num. C/C
ABRUZZO	1677
BASILICATA	8854
CALABRIA	7898
CAMPANIA	7807
EMILIA ROMAGNA	970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	4341
LAZIO	825000
LIGURIA	7179
LOMBARDIA	2238
MARCHE	9605
MOLISE	3863
PIEMONTE	4101
PUGLIA	3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	1099
SICILIA	784900
TOSCANA	7500
UMBRIA	7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	9118
VENETO	5306
Provincia Autonoma BOLZANO	3392
Provincia Autonoma TRENTO	3384

Pagamento presso le tabaccherie

Presso la tabaccheria, l'automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:

- targa
- regione di residenza
- mesi di validità
- scadenza.

Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:

scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;

scheda B per:

- autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
- altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).

Il costo di questo servizio è di € 1,55.

I PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).

TABELLA 4

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO	
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO	SANZIONE (in % della tassa)
30 giorni dalla scadenza	3,75
1 anno	6

Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento.

Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:

- 3% su base annua, per i giorni decorsi durante il 2003;
- 2,5% su base annua a decorrere dal 1° gennaio 2004

PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.

Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'[applicazione](#) inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2003).

LE ESENZIONI PER I DISABILI

I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all'esenzione le seguenti categorie di disabili:

- a. quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;
- b. quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
2. qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2006, se perdurano le condizioni di esonero.

LE RIDUZIONI TARIFFARIE

Riduzioni per veicoli elettrici e a gas

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
- siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali resta valida sempre la tariffa benzina.

Per i veicoli elettrici e i veicoli a gas il Piemonte e la Lombardia riconoscono l'esenzione totale delle tasse automobilistiche.

Altri tipi di riduzione:

- 75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza
- 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri
- 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa
- 40 % per le autovetture scuola guida
- 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa
- 33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea

LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d'imposta successivo al momento in cui viene effettuata l'annotazione al PRA della perdita di possesso. In mancanza di annotazione l'obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo. Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l'obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Questa regola trova una attenuazione per i residenti in Puglia, Provincia di Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. La disciplina di questa deroga, tuttavia, cambia da Regione a Regione.

Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

- a. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
- b. documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,

si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.

GLI AUTOCARRI E LA MASSA RIMORCHIABILE

La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si applicano a seconda della massa complessiva del veicolo:

1. gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12 tonnellate (tra cui sono presenti tutti i modelli derivati da autovetture, comprese le station wagon, le monovolume e le fuoristrada utilizzati di fatto come vetture, ma immatricolati come autocarri per massimizzare la detraibilità e la deducibilità dal reddito di professionisti, artigiani e imprese) sono tassati in base alla portata;
2. gli autocarri con massa complessiva uguale o superiore a 12 tonnellate sono tassati in base a una combinazione di diversi parametri (massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione dell'asse motore – se il sistema di sospensione è pneumatico la tariffa si riduce del 20%).

A queste tariffe va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo. Per quanto riguarda la tassa sulla massa rimorchiabile, in Puglia, Lombardia e Piemonte è stata rimodulata la griglia tariffaria con nuovi importi decorrenti dal 1° gennaio 2004 e con la previsione di una fascia esente fino a 6 tonnellate di massa rimorchiabile. L'Umbria (dal 2003) e la Toscana (dal 2004) hanno previsto solo tale ultima esenzione.

LE TARGHE DI PROVA E LE TARIFFE PER I RIMORCHI SPECIALI

Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.

Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo. Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa "di possesso", per cui l'obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall'utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione annuale.

LA SOPPRESSIONE DELLE TASSE SUGLI AUTOSCAFI

Sono definitivamente abolite, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le tasse sugli autoscafi, le quali erano dovute fino al 2000 in caso di uso pubblico o trasporto merci.

LE NUOVE MODALITA' DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il tribunale civile) è stata introdotta dall'articolo 12 della legge Finanziaria 2002. Essa comporta l'applicazione delle regole stabilite, per il contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28 (pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all'epoca competente.